

STATUTO

SEMPER UNO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COSENZA CS VICOLO L. MAGNELLI
9

Numero REA: CS - 210771

Codice fiscale: 03095300780

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-11-2010 - Statuto completo	2
--	---

	carico della società ammontano approssimativamente ad Euro	
	1.100,00 (millecento).	
	ART.8) Per tutto quanto non previsto nel presente atto le	
	parti fanno riferimento alle norme previste dal codice civile	
	per la società a responsabilità limitata.	
	ART.9) La società inoltre si dichiara costituita sotto la	
	piena osservanza delle norme contenute in quest'atto ed in	
	quelle stabilite nello Statuto che riporta le norme del fun-	
	zionamento societario come in appresso articolate:	
	STATUTO della Società	
	"SEMPER UNO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L."	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ART. 1 - DENOMINAZIONE	
	E' costituita la società cooperativa sociale a responsabilità	
	limitata denominata "SEMPER UNO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
	A R.L."	
	ART. 2 - SEDE	
	La Cooperativa ha sede legale nel comune di Cosenza alla	
	Piazza Maurizio Quintieri n. 7.	
	Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rap-	
	presentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere i-	
	stituite o soppresse con semplice decisione dell'organo am-	
	ministrativo.	
	ART. 3 - DURATA	

	La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e	
	potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei so-	
	ci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto	
	salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci.	
	TITOLO II	
	MODELLO SOCIETARIO	
	SCOPI - OGGETTO - PREVALENZA	
	ART. 4 - MODELLO SOCIETARIO	
	La cooperativa adotta il modello societario della società a	
	responsabilità limitata in quanto compatibile con la disci-	
	plina prevista dal codice vigente in materia di società coo-	
	perative.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio.	
	ART. 5 - PREVALENZA	
	A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire i	
	principi della mutualità prevalente e quindi troveranno ap-	
	plicazione nella cooperativa:	
	1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	
	2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	

	3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperato-	
	ri;	
	4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della	
	società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione.	
	ART. 6 - SCOPO E OGGETTO	
	La cooperativa si ispira ai principi mutualistici, di solida-	
	rietà, di costruzione di una società non strutturata sullo	
	sfruttamento e si propone di incentivare nel territorio la	
	promozione di ogni iniziativa con finalità sociali (habitat,	
	tempo libero, cultura, servizi di prossimità, di vicinato,	
	attività di sicurezza per una migliore vivibilità nei quar-	
	tieri); attività di spettacolo e ricreative, resocontazione	
	consiglio e commissioni comunali, somministrazione di cibi e	
	bevande, produzione artigianale, attività di cura e assisten-	
	za alle persone ed agli animali, ecc., allo scopo di elevare	
	le condizioni culturali, professionali e materiali di vita	
	dei soci e della collettività.	
	La cooperativa si propone inoltre:	
	- la gestione di ogni attività nel settore ambientale e nel	
	campo dei servizi igienici (pulizia e disinfezione di spa-	
	zi pubblici e privati), manutenzione di strade, fogne, verde;	
	manutenzione di fabbricati, ripristini, tinteggiatura ed ogni	

	altra attività connessa all'edilizia e al campo dei servizi;	
	- servizi di facchinaggio e minuta carpenteria;	
	- attività teatrali;	
	- somministrazione di cibi e bevande;	
	- produzione artigianale.	
	Lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire è quello	
	di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la	
	prestazione della propria attività lavorativa, continuità di	
	occupazione alle migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici	
	i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di	
	lavoro in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste	
	dalla legge o autonoma, ivi compreso il rapporto di collabo-	
	razione coordinata, non occasionale, ovvero in qualsiasi al-	
	tra forma consenta la legislazione italiana.	
	La società cooperativa potrà svolgere qualunque altra atti-	
	vità simile, affine o comunque connessa, a quelle sopra elen-	
	cate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le o-	
	perazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, com-	
	merciale, industriale e finanziaria necessarie e utili alla	
	realizzazione degli scopi sociali, e comunque, sia indiretta-	
	mente che direttamente attinenti ai medesimi per la sola in-	
	dicazione esemplificativa:	
	1. potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto qual-	

	siasi forma escluso lo scopo di collocamento in societa' ed	
	altri enti economici e non, comprese le associazioni, ricono-	
	sciute e non, soprattutto ove ciò si reputerà conveniente e	
	in accordo con quanto disposto per l'ottimale perseguimento	
	delle proprie finalità statutarie.	
	2. Potrà promuovere lo spirito di previdenza e risparmio dei	
	soci, istituendo una sezione di attività disciplinata da ap-	
	posito regolamento, per la raccolta dei prestiti limitata ai	
	soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento	
	dell'oggetto sociale.	
	E' peraltro tassativamente vietata la raccolta del risparmio	
	tra il pubblico sotto ogni forma.	
	3. Potrà concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e	
	qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare	
	l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la piccola	
	societa' cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre pic-	
	cole società cooperative e cooperative.	
	4. Potrà partecipare a gare di appalto e trattative pubbliche	
	e private e intrattenere con lo stato e gli enti pubblici	
	qualunque tipo di rapporto che possa permettere lo sviluppo	
	della società.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	ART. 7 - REQUISITI DEI SOCI	
	Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore a	

	tre e superiore a diciannove. I soci cooperatori possono su-	
	perare il numero di venti se l'attivo dello stato patrimonial-	
	le non è superiore ad un milione di euro.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche apparte-	
	nenti alle seguenti categorie:	
	1. Soci lavoratori: Possono essere soci lavoratori, tutte le	
	persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano matura-	
	to una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto	
	della cooperativa e che attivamente possano collaborare al	
	raggiungimento dei fini sociali.	
	Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collabora-	
	tori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel	
	numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento del-	
	la società.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualisti-	
	ci, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rappor-	
	to di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie	
	previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra	
	forma consentita dalla legislazione italiana.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del so-	
	cio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il	
	relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati	
	da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministra-	
	zione ed approvato dall'assemblea dei soci.	
	2. Soci lavoratori svantaggiati:	

	Sono svantaggiate le persone indicate nell'art. 4 della legge	
	381/91.	
	Esse devono costituire almeno il trenta per cento dei lavora-	
	tori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato	
	soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.	
	La condizione di persona svantaggiata deve risultare da docu-	
	mentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto	
	salvo il diritto alla riservatezza.	
	3. Soci volontari prestano la loro attività gratuitamente ed	
	esclusivamente per fini di solidarietà.	
	Il numero dei soci volontari non può superare la metà del nu-	
	mero complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e	
	le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autono-	
	mo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione con-	
	tro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso	
	spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei	
	parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la tota-	
	lità dei soci.	
	Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da	
	effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con ammi-	
	nistrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari pos-	
	sono essere utilizzate in misura complementare e non sostitu-	
	tiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professio-	

	nali previsti dalle disposizioni vigenti.	
	Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.	
	I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.	
	Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2476 c.c.	
	ART. 8 - PROCEDURA DI AMMISSIONE	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente i seguenti documenti:	
	- se persona fisica - autocertificazione dalla quale risulti: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, titolo di studio, competenze professionali o titoli specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un documento valido di riconoscimento.	
	- se persona giuridica - denominazione sociale, sede e codice fiscale; inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.	
	Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli	

	altri documenti e notizie che l'organo amministrativo ri-	
	chiedesse a migliore documentazione della domanda di ammis-	
	sione.	
	Si deve indicare inoltre:	
	1) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui	
	chiede di essere iscritto;	
	2) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	Il socio è tenuto:	
	a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni	
	disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni le-	
	galmente adottate dagli organi sociali,	
	b) a partecipare concretamente all'attività della cooperativa	
	sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio	
	mutualistico.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione de-	
	gli amministratori su domanda dell'interessato. La delibera-	
	zione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.	
	Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il	
	sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede	
	di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammis-	
	sione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammi-	

	nistratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pro-	
	nunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accol-	
	te, se non appositamente convocata, in occasione della sua	
	prossima successiva convocazione.	
	Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammis-	
	sione dei nuovi soci.	
	ART. 9 - QUOTE	
	Il valore nominale di ciascuna quota è pari a euro 100,00	
	(euro cento/00)	
	Chi desidera divenire socio deve sottoscrivere una quota com-	
	plexsiva di capitale di importo pari a euro 100,00 (euro cen-	
	to/00)	
	All'atto della sottoscrizione va effettuato il versamento di	
	almeno il 25% della quota sottoscritta e l'intero sovrapprez-	
	zo. La restante parte è da versarsi entro 12 (dodici) mesi	
	dall'ammissione.	
	Il socio che durante la vita della cooperativa intende sotto-	
	scrivere nuovo capitale sociale può versare anche ratealmente	
	il relativo importo, nei modi e nei termini che stabilirà con	
	apposita delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	ART. 10 - MODALITA' ALTERNATIVE DI CONFERIMENTO	
	Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in natu-	

	ra e crediti, in questo caso si applica quanto disposto dal	
	quarto comma dell'articolo 2464 c.c. Le quote corrispondenti	
	a tali conferimenti, in natura o in crediti, devono essere	
	integralmente liberate al momento della sottoscrizione.	
	Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di	
	una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria	
	con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi asse-	
	gnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la	
	prestazione d'opera o di servizi a favore della società.	
	In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere so-	
	stituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del	
	corrispondente importo in danaro presso la società.	
	Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora do-	
	vuti devono essere effettuati nei novanta giorni successivi	
	al venir meno di tale pluralità.	
	Nelle società nessun socio può avere una quota il cui valore	
	nominale superi la somma di centomila euro.	
	ART. 11 - CESSIONE DELLE QUOTE	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con	
	effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata	
	dagli amministratori. E' vietato il trasferimento parziale	
	delle quote del socio.	
	Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata,	
	indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità	

	dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi	
	posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimen-	
	to della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre oppo-	
	sizione al tribunale.	
	ART. 12 - VINCOLI SULLE QUOTE	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli;	
	esse si considerano vincolate soltanto a favore della coope-	
	rativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i	
	soci contraggano con la medesima.	
	Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura	
	la società, non può agire esecutivamente sulla quota del me-	
	desimo.	
	ART. 13 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, cessio-	
	ne della quota e per morte del socio; In questi casi il socio	
	che cessa di far parte della cooperativa risponde verso que-	

	sta per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali e-	
	venti per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non	
	versata. In merito alla responsabilità del socio uscente o	
	dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista dall'art.	
	2536 del codice civile.	
	ART. 14 - RECESSO	
	Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presen-	
	te statuto, il diritto di recesso compete ai soci che non	
	hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:	
	a) cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;	
	b) la fusione o scissione;	
	c) compimento di operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto costi-	
	tutivo;	
	d) il trasferimento della sede sociale all'estero;	
	e) la revoca dello stato di liquidazione;	
	f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste	
	dall'atto costitutivo;	
	g) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci	
	a norma dell'art. 2468 4° c.	
	Hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano	
	perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino più	
	in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi	
	sociali. Hanno, inoltre, diritto di recedere i soci che non	
	hanno concorso all'approvazione della proroga del termine.	

	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-	
	mandata alla società.	
	Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni	
	dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso,	
	gli amministratori devono darne immediata comunicazione al	
	socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comu-	
	nicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.	
	Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto so-	
	ciale che per quanto riguarda quello mutualistico dalla comu-	
	nicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	ART. 15 - ESCLUSIONE	
	L'organo amministrativo può deliberare l'esclusione nei con-	
	fronti del socio:	
	1. che, senza giustificato motivo, non adempia puntualmente	
	agli impegni assunti a qualsiasi titolo verso la cooperativa;	
	2. svolga o tenti di svolgere attività concorrenziale o in	
	contrasto con gli interessi della cooperativa;	
	3. assuma comportamenti giudicati dagli Amministratori non	
	consoni all'immagine e al buon nome della società;	
	4. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal	
	rapporto mutualistico;	
	5. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la par-	
	tecipazione alla società;	
	6. nel caso indicato all'articolo 2531;	

	7. nei casi previsti dall'articolo 2286;	
	8. nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma;	
	Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un	
	preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base del-	
	la deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di esclu-	
	sione debbono essere comunicate al socio con lettera racco-	
	mandata.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dal-	
	la comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	ART. 16 - MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla li-	
	quidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo	
	successivo.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla so-	
	cietà, subentrano nella partecipazione del socio deceduto. Se	
	sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante co-	
	mune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta	
	la divisione.	
	ART. 17 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA	
	Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclu-	
	sione o la morte del socio.	

	Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto	
	hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle	
	somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle per-	
	dite imputabili al capitale). La liquidazione comprende anche	
	il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista	
	nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad au-	
	mento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quin-	
	quies, terzo comma.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio, salvo per la frazione della	
	quota assegnata al socio ai sensi dell'art. 2545-sexies c.c.,	
	la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi le-	
	gali, può essere corrisposto in più rate entro un termine	
	massimo di cinque anni.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessio-	
	ne della quota si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il	
	rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso ter-	
	mine sono responsabili verso la società gli eredi del socio	
	defunto.	
	Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa non ha	

	diritto, quali che siano le circostanze che determinano lo	
	scioglimento del rapporto societario, alla liquidazione della	
	propria quota prima di aver provato di avere adempiuto a tut-	
	ti gli obblighi derivatigli dalla operazione in corso.	
	L'assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di Am-	
	ministrazione, che decorso un anno da quando sono divenute	
	esigibili, le quote di capitale non ritirate dai soci recedu-	
	ti, esclusi, dagli eredi del socio defunto siano devolute	
	alla riserva ordinaria.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - BILANCIO	
	ART. 18 - PATRIMONIO	
	Il patrimonio sociale è costituito:	
	a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote	
	sottoscritte dai soci;	
	b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote	
	delle eccedenze attive di gestione e dalle quote di capitale	
	non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del so-	
	cio defunto;	
	c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali	
	apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti,	
	donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da	
	chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al	
	fine del raggiungimento degli scopi sociali;	
	d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro	

	fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari	
	rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali adempi-	
	menti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto di	
	proprie quote.	
	e) dall'eventuale fondo sopraprezzo;	
	f) riserve per i possessori di strumenti finanziari;	
	Le riserve b, c, d, non possono essere ripartite tra i soci	
	cooperatori né durante la vita della società né all'atto del-	
	lo scioglimento.	
	ART. 19 - CAPITALE SOCIALE	
	Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un	
	ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato	
	di quote del valore nominale non inferiore e non superiore ai	
	limiti consentiti dalle leggi vigenti.	
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'at-	
	to costitutivo se permangono le condizioni dell'art. 2519	
	2°c. del codice civile.	
	La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento	
	nelle forme previste dalla legge.	
	In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di	
	opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta mo-	
	tivata degli amministratori.	
	Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre	
	un terzo, si applicano le previsioni dell'art. 2446 c.c.	
	Se il capitale viene completamente eroso da perdite d'eserci-	

	zio la cooperativa si scioglie salvo che gli amministratori	
	convochino l'assemblea per deliberare il ripristino del capi-	
	tale.	
	ART. 20 - BILANCIO	
	L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabi-	
	liti dalla legge.	
	In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assem-	
	blea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5	
	del presente statuto, la destinazione degli utili.	
	ART. 21 - RISTORNI	
	L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà	
	deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore	
	al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai so-	
	ci lavoratori ordinari e svantaggiati.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla	
	quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate dai	
	soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.	
	L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'as-	
	semblea, mediante:	
	- integrazioni dei compensi	
	- aumento gratuito del capitale sociale	
	Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche	

	per l'attivazione del prestito sociale.	
	Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile	
	l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b)	
	dell'articolo 22 del presente statuto.	
	ART. 22 - DESTINAZIONE UTILE	
	In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le	
	seguenti disposizioni di legge:	
	a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, de-	
	ve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli	
	utili netti annuali.	
	b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrispo-	
	sta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione nella misura del 3%.	
	c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale	
	sottoscritto e versato (ed eventualmente anche del sovrapp-	
	rezzo), nella misura che verrà stabilita dall'assemblea,	
	purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale ge-	
	nerale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai	
	e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di stati-	
	stica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'e-	
	sercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti.	
	d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà sta-	
	bilita dalla assemblea che approva il bilancio, e che non	
	potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita	
	dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti	

	della prevalenza.	
	e) un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;	
	f) il resto sarà destinato a riserva indivisibile.	
	TITOLO V	
	ORGANI SOCIALI	
	ART. 23 - SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE	
	Il sistema d'amministrazione adottato dalla cooperativa pre-	
	vede i seguenti organi:	
	a) assemblea dei soci	
	b) consiglio di amministrazione	
	c) Amministratore Unico	
	CAPO I	
	ASSEMBLEA	
	ART. 24 - DEFINIZIONE	
	L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue de-	
	liberazioni prese in conformità dello statuto e della legge	
	vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissen-	
	zienti.	
	ART. 25 - MODALITA' DI CONVOCAZIONE	
	Le assemblee sono tenute, di regola, presso la sede sociale,	
	salva diversa deliberazione dell'organo amministrativo e	
	purchè in Cosenza.	
	L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno,	
	per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dal-	
	la chiusura dell'esercizio sociale e viene convocata ogni	

	qualvolta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalla	
	legge.	
	L'Assemblea è costituita dai soci della cooperativa regolar-	
	mente iscritti nel libro soci e in regola con i versamenti.	
	L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione o dall'Amministratore Unico con avviso spedi-	
	to almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza,	
	con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo i-	
	doneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto	
	pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci.	
	Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il gior-	
	no, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da	
	trattare.	
	Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato	
	anche il giorno per la seconda convocazione che però non può	
	aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il	
	giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avvi-	
	so, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni	
	dalla data della prima.	
	ART. 26 - COMPETENZE E QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI	
	Spetta all'Assemblea:	
	1. determinare le linee generali dell'attività della coopera-	
	tiva;	
	2. approvare i bilanci;	
	3. distribuire gli utili;	

	4. approvare i regolamenti interni;	
	5. procedere alla elezione delle cariche sociali e determina-	
	re la misura dei relativi compensi;	
	6. deliberare sulle eventuali responsabilità degli ammini-	
	stratori e dei sindaci;	
	7. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla	
	legge alla sua competenza.	
	Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa	
	riservate dal presente statuto, nonché sugli argomenti che u-	
	no o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno	
	un terzo dei voti complessivi della cooperativa ne abbiano	
	fatto richiesta.	
	Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum:	
	l'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita	
	con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il	
	50%+1 dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a	
	maggioranza assoluta.	
	In seconda convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza	
	dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che avrebbe-	
	ro dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il nume-	
	ro dei soci partecipanti.	
	Nei casi in cui l'assemblea delibera sulle modificazioni	
	dell'atto costitutivo e sulla decisione di compiere operazio-	
	ni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto	
	sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci,	

	si applicano i quorum di seguito previsti:	
	l'assemblea, sia in prima convocazione che in seconda, deli-	
	bera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino	
	più del 60%+1 dei voti spettanti alla totalità dei soci.	
	ART. 27 - DIRITTO DI VOTO	
	Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni; il so-	
	cio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di	
	voto.	
	Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore	
	della quota posseduta; non è previsto il voto plurimo.	
	ART. 28 - DELEGHE DI VOTO E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO	
	DELL'ASSEMBLEA	
	I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da	
	altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per i-	
	scritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla	
	società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo	
	di due soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni	
	patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo	
	da chi sia espressamente indicato nella delega.	
	Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni	
	previste dall'art. 2539 c.c.	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Am-	

	ministrazione o dall'Amministratore Unico ed in sua assenza	
	da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assem-	
	blea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segreta-	
	rio, anche non socio, per la redazione del verbale e se del	
	caso, due scrutatori.	
	Per le votazioni si procederà per alzata di mano; per le ele-	
	zioni delle cariche sociali o per deliberazioni concernenti	
	soci, si procederà con la votazione a scrutinio segreto ovve-	
	ro altra modalità di votazione da specificarsi nei regolamen-	
	ti interni.	
	Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro	
	che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di	
	voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il si-	
	stema del ballottaggio.	
	Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto	
	dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.	
	ART. 29 - ASSEMBLEE SEPARATE	
	La cooperativa può svolgere assemblee separate.	
	Se la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la	
	propria attività in più province ovvero se ha più di cinque-	
	cento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche ed ha	
	un attivo patrimoniale non superiore ad un milione di euro,	
	deve prevedere lo svolgimento di assemblee separate ai sensi	
	dell'articolo 2540 c.c.	
	Le materie, le modalità e la disciplina di tali assemblee se-	

	parate sono demandate ai regolamenti interni.	
	ART. 30 - ASSEMBLEE SPECIALI	
	Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi del di-	
	ritto di voto, si rimanda al contenuto dell'art. 2541 c.c.	
	per la disciplina delle assemblee speciali di categoria.	
	CAPO II	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	ART. 31 - COMPOSIZIONE	
	La società può essere amministrata da un consiglio di ammini-	
	strazione composto da un numero di soci non inferiore a tre e	
	non superiore a sette. All'atto della nomina l'assemblea ne	
	determina la composizione entro i limiti suddetti. L'ammini-	
	strazione della società può essere affidata anche a soggetti	
	non soci; la maggioranza degli amministratori è comunque	
	scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate	
	dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Lo Stato o enti pubblici possono eleggere uno o più ammini-	
	stratori.	
	Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore	
	a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata	
	per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della loro carica. Ciascun amministratore può essere rieletto	
	fino ad un massimo di 5 (cinque) mandati consecutivi.	
	Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, e-	
	legge fra i suoi membri il presidente e un vice presidente	

	che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedi-	
	mento.	
	ART. 32 - COMPETENZE	
	L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio o	
	all'Amministratore Unico, il quale è investito dei più ampi	
	poteri per la gestione della società.	
	Spetta all'organo amministrativo:	
	1. deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni	
	genere, necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto	
	sociale, eccezion fatta per quelli espressamente riservati	
	all'Assemblea dallo statuto e dalla legge;	
	2. fissare le direttive per l'attività sociale;	
	3. formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre	
	all'approvazione dell'Assemblea;	
	4. stabilire i compensi per i soci-lavoratori sulla base di	
	quanto stabilito dal regolamento, i consulenti, i tecnici e,	
	se nominato, il direttore dell'azienda;	
	5. redigere i bilanci;	
	6. compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approva-	
	zione dell'Assemblea;	
	7. stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con Istituti	
	di Credito ed altri Enti;	
	8. accettare contributi dello Stato o di altri Enti pubblici,	
	donazioni, liberalità di associazioni e di privati;	
	9. assumere lavori ed assegnarli;	

	10. convenire prezzi ed esigerli;	
	11. compiere operazioni finanziarie, sia attive sia passive,	
	di qualsiasi genere ed ammontare; contrarre mutui; aprire ed	
	estinguere conti di deposito, richiedere ed utilizzare fidi,	
	richiedere prestiti bancari, emettere assegni all'ordine del-	
	la società o di terzi a valere su disponibilità liquide o su	
	linee di credito;	
	12. rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, girare,	
	scontare credito ed effetti cambiari e cartolari in genere;	
	13. investire disponibilità liquide in titoli mobiliari;	
	14. deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche,	
	rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie;	
	15. deliberare le partecipazioni e le adesioni a Consorzi e	
	ad altri organismi di integrazione economica e determinare	
	l'ammontare delle quote di partecipazione e di interessenza;	
	16. nominare i rappresentanti della cooperativa in seno agli	
	organismi cui esso aderisce, scegliendoli preferibilmente nel	
	proprio ambito;	
	17. affidare incarichi per l'elaborazione di studi e di ri-	
	cerche su problematiche interessanti l'attività sociale;	
	18. promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi Autorità	
	giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di giurisd-	
	zione, recederne, transigere bonariamente o a mezzo di arbi-	
	tri anche amichevoli compositori;	
	19. fare elezioni di domicilio;	

	20. assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente	
	dalla cooperativa fissandone la qualifica, le mansioni e la	
	retribuzione con il parere del Direttore;	
	21. deliberare ed attuare tutte le altre iniziative, opera-	
	zioni ed atti, anche se non specificatamente attribuiti nel	
	precedenti punti alla sua competenza.	
	L'organo amministrativo potrà comunque effettuare tutte quel-	
	le attività ed iniziative che la legge o lo statuto non at-	
	tribuiscano alla competenza dell'assemblea.	
	Gli amministratori non possono acquistare o rimborsare quote	
	della cooperativa.	
	Il consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico può	
	delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo compo-	
	sto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi	
	componenti. L'organo amministrativo determina il contenuto, i	
	limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può	
	sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a	
	sé operazioni rientranti nella delega. Non possono essere de-	
	legate le attribuzioni indicate dalla legge di esclusiva com-	
	petenza del consiglio di amministrazione o dell'Amministrato-	
	re Unico.	
	Gli amministratori, in occasione della approvazione del bi-	
	lancio di esercizio debbono, nella relazione sulla gestione	
	indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione so-	
	ciale per il conseguimento dello scopo mutualistico.	

	Il Direttore, se nominato, partecipa di diritto, con parere	
	consultivo, alla riunioni del Consiglio di Amministrazione.	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più ammi-	
	nistratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi pre-	
	visti dall'art. 2386 c.c.	
	ART. 33 - DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di con-	
	vocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il presi-	
	dente o in sua assenza o impedimento il vice presidente (se	
	nominato), o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla mag-	
	gioranza dei suoi componenti.	
	Di regola la convocazione è fatta almeno 8 giorni prima di	
	quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qual-	
	siasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto rice-	
	vimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve.	
	Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e in	
	sua assenza, dal vice presidente. In mancanza di quest'ulti-	
	mo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-	
	strazione è necessaria la presenza della maggioranza degli	
	amministratori in carica. Le decisioni possono altresì essere	
	adottate mediante consultazione scritta o sulla base del con-	
	senso espresso per iscritto ai sensi dell'articolo 2475 4°	
	comma c.c..	
	Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese	

	a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non può essere	
	dato per rappresentanza.	
	Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete,	
	quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere, oppure	
	quando si tratti di affari nei quali siano interessati sinda-	
	ci e amministratori o il direttore, oppure loro parenti o af-	
	fini fino al terzo grado.	
	A parità di voti nelle votazioni palesi, prevale il voto del	
	presidente.	
	Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano	
	da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto	
	a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta	
	e dal segretario.	
	ART. 34 - POTERI DI RAPPRESENTANZA	
	Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è	
	generale.	
	La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque	
	autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi,	
	nonché la firma sociale, è delegata al presidente del consi-	
	glio di amministrazione o all'Amministratore Unico.	
	Egli ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle	
	liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualun-	
	que grado di giurisdizione.	
	Spetta inoltre al presidente:	

	a) convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno e coordinarne i lavori;	
	b) dare esecuzione ai deliberati degli organi collegiali della cooperativa;	
	c) sovrintendere a tutta l'attività della Cooperativa.	
	In caso di assenza od impedimento del Presidente tutti i poteri e le funzioni a lui attribuiti spettano al Vice Presidente e, in mancanza di entrambi, ad un Consigliere designato dal Consiglio. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del Presidente o di carica vacante.	
	Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'amministratore delegato se previsto.	
	CAPO III	
	COLLEGIO SINDACALE	
	ART. 35 - COMPOSIZIONE	
	Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477 c.c., nonché quando la società emetta strumenti finanziari non partecipativi, la cooperativa è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, la quale ne determina il compenso tenuto conto delle tariffe professionali e designa altresì il presidente.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla	

	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei	
	sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in	
	cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleg-	
	gibili.	
	Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere	
	scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili	
	istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti	
	membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scel-	
	ti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con	
	decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori uni-	
	versitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.	
	ART. 36 - COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE	
	Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammini-	
	strazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto or-	
	ganizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla so-	
	cietà e sul suo concreto funzionamento.	
	I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di e-	
	sercizio debbono, nella loro relazione indicare specificamen-	
	te i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguì-	
	mento dello scopo mutualistico ed evidenziare la condizione	
	di prevalenza anche con riferimento alle leggi speciali.	
	Può esercitare anche il controllo contabile. In questo caso,	
	l'intero collegio sindacale è costituito da revisori contabi-	

	li iscritti nel registro istituito presso il Ministero della	
	giustizia.	
	ART. 37 - MODALITA' DI ELEZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE	
	La nomina del collegio sindacale è determinata dall'assemblea	
	sulla base delle maggioranze previste dal presente statuto.	
	Lo Stato o enti pubblici possono eleggere uno o più sindaci.	
	In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori	
	è riservata all'assemblea.	
	ART. 38 - CONTROLLO CONTABILE	
	Nel caso in cui la cooperativa non sia tenuta alla nomina del	
	collegio sindacale, il controllo contabile sulla società può	
	essere esercitato da un revisore contabile o da una società	
	di revisione iscritti nel registro istituito presso il ministero della giustizia.	
	L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione, tenuto conto delle tariffe professionali, per l'intera durata dell'incarico.	
	L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.	
	ART. 39 - CONTROLLO DEI SOCI	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti,	

	di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi	
	all'amministrazione. Per l'azione di responsabilità contro	
	gli amministratori si applicano le disposizioni previste	
	dall'articolo 2476 c.c.	
	TITOLO VI	
	SCIoglimento - INSOLVENZA - LIQUIDAZIONE	
	ART. 40 - SCIoglimento	
	La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può	
	essere sciolta con deliberazione dell'assemblea con i voti	
	dei 60% della totalità dei soci.	
	ART. 41 - MODALITA' DI LIQUIDAZIONE	
	In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nomi-	
	nerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci deter-	
	minandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto sol-	
	tanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente matura-	
	ti, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promo-	
	zione e lo sviluppo della cooperazione.	
	La cooperativa, fin d'ora, determina di devolvere il proprio	
	patrimonio residuo al fondo mutualistico dell'U.N.C.I. Promo-	
	coop Spa.	
	ART. 42 - INSOLVENZA	
	In caso d'insolvenza, qualora la cooperativa svolga un'atti-	
	vità commerciale, deve ritenersi assoggettata a liquidazione	
	coatta amministrativa.	
	ART. 43 - MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO	

	Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto co-	
	stitutivo si applica l'articolo 2436 c.c.. La fusione e la	
	scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo	
	V, capo X, sezione II e III del codice civile.	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	ART. 44	
	La cooperativa non può modificare la propria natura di coope-	
	rativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la	
	sua automatica messa in liquidazione.	
	ART. 45	
	Le clausole mutualistiche, di cui al presente statuto, sono	
	inderogabili e devono essere in fatto osservate. Qualsiasi	
	modifica di tali clausole comporta l'automatica messa in li-	
	quidazione della società.	
	ART. 46	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consi-	
	glio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti	
	sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riu-	
	niti in assemblea.	
	ART. 47	
	Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme	
	del TITOLO VI "Delle società cooperative" del vigente Codice	
	Civile, quelle relative alla disciplina delle s.r.l. e le	
	leggi speciali sulla Cooperazione e relative modifiche ed in-	

	tegrazioni".	
	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	
	ART. 48 (CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRALE)	
	Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali,	
	comprese quelle relative alla validità delle delibere assem-	
	bleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società,	
	ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi so-	
	ciali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di	
	conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conci-	
	liazione della Camera di Commercio di COSENZA, con gli effet-	
	ti previsti dagli artt. 38 ss D.Lgs. 5/2003.	
	Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come	
	prevista nella presente clausola, entro 60 giorni dalla comu-	
	nicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti	
	concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato ri-	
	tuale secondo diritto in conformità del Regolamento della Ca-	
	mera Arbitrale della Camera di Commercio di Cosenza che prov-	
	vederà alla nomina dell'arbitro/degli arbitri. Le parti si	
	impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare	
	qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimen-	
	to di conciliazione dovrà svolgersi entro 60 giorni dalla co-	
	municazione della domanda o nel diverso periodo che le parti	
	concordino per iscritto.	
	- NORMATIVA SULLA PRIVACY - Ad opera di tutte le parti di	